



COMUNE DI VIAREGGIO

Provincia di Lucca

Area 1 Istituzionale e Politiche Abitative

Servizio Demanio Marittimo e Marittimo Turistico Ricreativo

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 5 DEL 22/09/2020

OGGETTO: DEMANIO PUBBLICO MARITTIMO - DISCIPLINA RIGUARDANTE L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ INCIDENTI SUL DEMANIO MARITTIMO PER IL PERIODO DELL'ANNO IN CUI NON VI È SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PRETTAMENTE BALNEARI LUNGO TUTTO IL LITORALE DEL COMUNE DI VIAREGGIO

IL DIRIGENTE

Visto/i:

- l'art. 105 del D.Lgs. 31.03.1998, n. 112, così come modificato dall'art. 9 della legge 16.03.2001 n. 88, "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15.03.1997, n. 59*";
- l'art. 87, c. 3, della legge regionale 01.12.1998, n. 88, "*Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione con decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*", con il quale sono state in particolare attribuite ai Comuni le funzioni concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale;
- gli articoli 17, 30 e 1164 del codice della navigazione approvato con R.D. 30.03.1942, n. 327, e gli articoli 27, 28 e 59 relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 28.06.1949, n. 631;
- la precedente ordinanza n° 3 del 13/04/2016 redatta al fine di regolare l'esercizio delle attività incidenti sul demanio marittimo ricadente nell'ambito del territorio comunale, per il periodo dell'anno non soggetto alla disciplina relativa all'utilizzazione degli arenili e dei prospicienti specchi acquei annualmente fissata con le c.d. ordinanze balneari, emanate dall'Amministrazione comunale e dalla Capitaneria di Porto di Viareggio;
- l'ordinanza per la disciplina delle attività balneari di competenza comunale n° 1 del 17/01/2019;
- l'ordinanza di sicurezza balneare n° 68/2019 emanata dalla Capitaneria di Porto di Viareggio;
- la normativa di riferimento vigente;
- il vigente Regolamento del Parco, approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente n° 98/2008, ed in particolare gli art. 34 e 35;
- il vigente Piano di Gestione Tenuta Borbone e Macchia Lucchese approvato con consiglio direttivo dell'Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli con Delibera n° 53/2009, art. 23.2 dove sono elencati i percorsi destinati ai cavalli nel bosco, riportati anche nella

tavola 1 allegata al Piano di Gestione ed indicati con la lettera "C". In particolare relativamente alla cd "spiaggia libera", corrispondente alla Riserva Naturale della Lecciona, l'art. 24.3 elenca i percorsi fruibili solo per uso pedonale e ciclabile;

Ritenuto dover modificare, seppur parzialmente, per quanto di competenza di questa Amministrazione Comunale, la disciplina riguardante l'esercizio delle attività incidenti sul demanio marittimo per il periodo dell'anno in cui non vi è svolgimento di attività prettamente balneari lungo tutto il litorale del Comune di Viareggio;

DISPONE

Art. 1

Il presente provvedimento regola l'esercizio delle attività incidenti sul demanio marittimo ricadenti nell'ambito del Comune di Viareggio per il periodo dell'anno non soggetto alla disciplina relativa all'utilizzazione degli arenili e dei prospicienti specchi acquei fissata con ordinanze balneari emanate dall'Amministrazione Comunale e dall'Amministrazione Marittima.

Art. 2

Nel periodo indicato al precedente art. 1, salvo quanto previsto da altre norme di legge o di regolamento, sulle spiagge del Comune di Viareggio è vietato:

- a) lasciare unità in sosta e depositare materiale di qualsiasi tipo;
- b) ingombrare, sporcare e scaricare con qualsiasi mezzo rifiuti di ogni genere e quantità;
- c) percorrere o sostare con veicoli di ogni genere, ad eccezione dei mezzi destinati alla pulizia degli arenili e di quelli destinati al pubblico soccorso. Dal divieto sono esclusi i mezzi utilizzati dai portatori di handicap, atti a consentire autonomia negli spostamenti;
- d) campeggiare;
- e) esercitare sugli arenili attività di qualsiasi genere (es. pubblicità, attività promozionali, scuole di nuoto, di vela, di windsurf, di sci nautico, ecc.), organizzare manifestazioni o gare, senza la prescritta autorizzazione dell'autorità demaniale competente;
- f) accendere fuochi;
- g) Effettuare spettacoli pirotecnici senza le preventive autorizzazioni delle amministrazioni competenti;
- h) distendere o tingeggiare reti.

Art. 3

Ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 59 del 20/10/2009, ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso alle spiagge, nel rispetto delle condizioni di igiene, pulizia e senza che sia modificato lo stato dei luoghi.

E' obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola, qualora previsto dalle norme vigenti.

E' data facoltà ai concessionari degli stabilimenti balneari, ai sensi della L.R. n. 59/2009, di limitare l'accesso ai cani, previa comunicazione al Sindaco ed apposizione di idonea cartellonistica recante gli estremi della citata comunicazione. L'accesso per raggiungere la fascia dei cinque metri dalla battigia di libero transito deve essere comunque garantito.

Sulle spiagge libere, dall'alba al tramonto, nel rispetto delle condizioni di igiene, pulizia e senza che sia modificato lo stato dei luoghi, è consentito l'accesso dei cavalli previa apposita comunicazione che indichi modalità e orari. La ricevuta di invio della comunicazione di cui sopra all'Amministrazione Comunale dovrà essere esibita alle amministrazioni competenti per la verifica/controlli.

Il transito dovrà mantenersi entro la fascia dei cinque metri dalla battigia e sarà obbligo dei proprietari dei cavalli rispettare le norme del Piano del Parco e del Piano di Gestione Tenuta Borbone e Macchia Lucchese per le aree di competenza del Parco Migliarino, San Rossore, Massaciucoli.

Art. 4

Nel periodo indicato al precedente art. 1, i concessionari degli stabilimenti balneari devono, per quanto possibile, tenere le spiagge in decorose condizioni di ordine e pulizia.

Art. 5

E' fatto assoluto divieto di gettare in mare il materiale raccolto a seguito delle operazioni di pulizia, compreso il cosiddetto "lavarone" od altre sostanze simili.

I rifiuti raccolti a seguito delle operazioni di pulizia, che dovranno essere previamente autorizzate se effettuate con mezzi, dovranno essere trattati e smaltiti secondo la vigente normativa ambientale.

Art. 6

Durante il periodo di chiusura degli stabilimenti balneari, i concessionari sono tenuti, previo ottenimento di tutte le autorizzazioni nulla osta previsti dalla normativa vigente, a delimitare il fronte a mare degli arenili in concessione, con apposite e decorose chiusure, di altezza non superiore a m. 1,50, in maniera tale da impedire l'afflusso della sabbia al di fuori dell'area in concessione e consentire, altresì, la vista del mare. E', altresì, consentita la predisposizione di apposite pannellature amovibili a protezione delle strutture dagli agenti atmosferici, durante il periodo invernale.

Deve, comunque, essere sempre consentito l'accesso dei pedoni alla spiaggia, sulla base di quanto disposto con l'ordinanza annuale che disciplina i varchi al mare.

Art. 7

Nel caso sia ritenuto necessario, per impedire infiltrazioni di acqua marina all'interno degli stabilimenti balneari a seguito di mareggiate, è consentita la realizzazione di terrapieni in sabbia, non superiori a cm. 130 di altezza, fronteggianti il lato mare degli stabilimenti balneari.

La realizzazione dei terrapieni in sabbia deve essere preceduta da idonea comunicazione all'ufficio demanio con piena assunzione di ogni responsabilità per danni a persone e/o cose dovessero verificarsi a causa della realizzazione di tale opera temporanea.

In ogni caso dovranno essere adottate tutte le misure per rendere effettivo l'utilizzo dei varchi a mare previsti.

Art. 8

Il presente provvedimento amministrativo sostituisce la precedente ordinanza n° 3 del 13/04/2016.

Art. 9

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza.

Art. 10

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che le infrazioni non configurino un diverso e più grave reato ovvero sanzione amministrativa, saranno puniti ai sensi dell'art. 1164 del codice della navigazione ("inosservanza di norme sui beni pubblici").

IL DIRIGENTE

Area 1 Istituzionale e Politiche Abitative
DrFabrizio Petruzzi

